

3. Sezioni primavera e sezioni sperimentali

Le sezioni denominate “primavera”, disciplinate dall’art. 23 del regolamento, sono rivolte esclusivamente a bambini di età compresa tra i ventiquattro mesi e i trentasei mesi, sono istituite all’interno delle scuole d’infanzia o dei nidi e accolgono bambini di età tendenzialmente omogenea.

Esse dispongono di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti in materia e che rispondano ad esigenze di accoglienza, riposo, gioco, alimentazione e cura della persona. Le sezioni hanno un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base di sei ore e un orario prolungato di norma fino a dieci ore; sono allestite con arredi in grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto di vita di relazione e di apprendimento. Il numero di bambini per sezione deve essere contenuto e comunque non superiore alle 20 unità.

Il rapporto numerico tra personale educativo/bambini non può essere superiore a 1/10.

Le sezioni primavera dispongono oltre allo spazio-sezione, di altri spazi dedicati (alimentazione, sonno, gioco, ecc.). Le sezioni primavera usufruiscono degli spazi generali delle scuole d’infanzia o dei nidi. Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini sono inferiori a quelli previsti per i nidi d’infanzia; gli stessi spazi non possono essere inferiori a quelli previsti per le scuole d’infanzia.

Le sezioni primavera non possono essere attivate presso micronidi.

Le sezioni sperimentali, previste dal comma 4 dell’art. 23, accolgono bambini di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi e sono istituite esclusivamente all’interno delle scuole di infanzia o dei nidi d’infanzia. A queste sezioni è assegnato personale educativo, con le qualifiche previste per il personale dei nidi, in modo da assicurare il rapporto di un educatore ogni dieci bambini.

Nelle sezioni sperimentali, valgono per l’organizzazione degli spazi interni, le disposizioni previste per i nidi d’infanzia. È consentita una minore estensione degli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini, rispetto a quanto stabilito al paragrafo 1.2., ma tali spazi, comunque, non possono essere inferiori a 5,5 mq per bambino, intesa come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Il numero di bambini per sezione deve essere contenuto e comunque non superiore alle 20 unità. Nel caso la struttura disponga di spazi esterni attrezzati, di dimensione pari ad almeno 50 mq e di 30 mq nei centri storici dei centri urbani, gli spazi per i bambini possono essere ridotti a 5,0 mq.